

REGOLAMENTO (CE) N. 836/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;

considerando che il deterioramento dello stato delle foreste nella Comunità suscita crescente preoccupazione e che si dovrebbe pertanto provvedere ad ampliare in forma coordinata e armonizzata le indagini condotte nell'ambito della rete di posti di osservazione;

considerando che si potrebbero ottenere ulteriori informazioni essenziali sullo stato sanitario degli ecosistemi forestali mediante un'indagine concernente il contenuto chimico degli aghi e delle foglie degli alberi osservati nella rete esistente; che un apporto minerale insufficiente può essere una delle cause dirette del deperimento degli alberi; che, oltre allo studio del suolo, il prelievo e l'analisi di campioni di aghi e di foglie può contribuire notevolmente a dimostrare eventuali sintomi di devalutazione degli ecosistemi forestali; che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1696/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 926/93⁽⁴⁾, onde tener conto di tali obiettivi nella definizione delle modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1696/87 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 6. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 26. 4. 1993, pag. 1.

1) È aggiunto il seguente articolo 1 ter:

** Articolo 1 ter*

1. La stessa rete di posti di osservazione utilizzata per l'inventario annuale dei danni cagionati alle foreste ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86 viene impiegata anche per analizzare e rilevare il contenuto chimico degli aghi e delle foglie.

L'analisi del contenuto chimico degli aghi e delle foglie è facoltativa.

2. I campioni di aghi/foglie vengono prelevati secondo una procedura di campionamento obiettiva e analizzati sulla base di metodi prestabiliti.

3. Entro il 30 giugno 1996, gli Stati membri che partecipano all'indagine trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti e analizzati in ciascuno dei posti di osservazione, conformemente alle disposizioni dell'allegato VIc.

4. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano nell'allegato VII.

2) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente quarto trattino:

« — la realizzazione di un'indagine sul contenuto chimico degli aghi e delle foglie ».

3) È inserito il seguente articolo 3 ter:

** Articolo 3 ter*

1. Gli Stati membri che partecipano all'indagine elaborano una relazione sul contenuto chimico degli aghi e delle foglie nelle foreste situate sul loro territorio e la trasmettono alla Commissione entro il 30 giugno 1996.

2. Il contenuto della relazione deve essere conforme alle disposizioni dell'allegato VIII.

4) Gli allegati III e VI del regolamento (CEE) n. 926/93, che sostituiscono i corrispondenti allegati del regolamento (CEE) n. 1696/87, sono modificati in base al corrispondente allegato del presente regolamento.

5) Sono aggiunti al regolamento (CEE) n. 1696/87 gli allegati VIc, VII e VIII, di cui ai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.